



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

INTERPRETAZIONE AUTENTICA/ RETTIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLEGATE AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) EX ART. 13 COMMA 14BIS L.R. 12/2005.

RELAZIONE TECNICA

Sono stati sottoposti, previo idoneo incarico, agli arch. M.D. Engel e G. Graj, quali redattori del P.G.T. vigente, alcuni quesiti chiedendo interpretazioni autentiche e/o rettifiche alle Norme tecniche di Attuazione, allegate al vigente Piano delle Regole, che non risultano di sicura e chiara applicazione.

I predetti professionisti hanno risposto agli stessi quesiti, come di seguito riportato.

- **n. 1)**

L'art. 6 **Parcheggi privati** delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 6.3** dispone che:
6.3 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, per le destinazioni d'uso di seguito indicate si prescrive altresì la verifica che le superfici per parcheggi privati di pertinenza garantiscano le seguenti dotazioni:

a) per la residenza (Gf1): almeno 1 posto auto per ciascun alloggio di SL fino a mq 60 e 2 posti auto per alloggi di SL più estesa;

b) per SL > 250 mq con destinazione ad attività terziarie del gruppo funzionale Gf3, per SL > 250 mq con destinazione a pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago del gruppo funzionale Gf4, e ad attività commerciali del gruppo Gf5 ad eccezione di Gf5.1, realizzata tramite ampliamenti di fabbricati esistenti: posti macchina (stalli e superfici necessarie per l'accesso e la manovra) per una superficie pari al 30% della SL.

Si intende per "posto macchina" una superficie di almeno m 5 x 2,50 dedicata allo stazionamento del veicolo, al netto delle pareti divisorie e perimetrali e degli spazi di accesso e manovra. Per detti posti macchina dovrà essere documentata l'adeguatezza e la funzionalità degli spazi di accesso e di manovra.

Quesiti:

- il comma 6.3 lett. b) sembra dettare norma per la verifica dei parcheggi pertinenziali solo con riferimento alla "SL realizzata tramite ampliamenti di fabbricati esistenti" e non anche alla nuova edificazione ed alla ristrutturazione;
- non è chiaro se la definizione di "posto auto", riportato all'ultimo capoverso dell'articolo, si riferisca ad entrambe le destinazioni di cui ai punti a) e b), oppure solo alla destinazione residenziale;
- nella definizione di posto auto si fa riferimento ad una generica "superficie di almeno m 5 x 2,50" che non sembra tener conto della disciplina delle "aree per parcheggio" data dall'art. 68 del Regolamento edilizio.

Interpretazione autentica:

- l'espressione "realizzata tramite ampliamenti di fabbricati esistenti" è chiaramente un refuso e va eliminata dal testo dell'art. 6.3.
- la definizione di "posto auto", riportato all'ultimo capoverso dell'articolo, si riferisce alla destinazione residenziale di cui alla lett. a).
- considerato che l'art. 68 del Regolamento edilizio norma in maniera completa la progettazione delle "aree per parcheggio", la frase "di almeno m 5 x 2,50" è stralciata e va fatto riferimento all'art. 68 del R.E. per la disciplina delle aree a parcheggio sia per la destinazione di cui alla lett. a) che per quelle di cui alla lett. b)



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

per cui il **comma 6.3 dell'art. 6 “Parcheggi privati”** delle N.T.A. del Piano delle regole è così modificato:

Testo comparato:

6.3 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, per le destinazioni d'uso di seguito indicate si prescrive altresì la verifica che le superfici per parcheggi privati di pertinenza garantiscano le seguenti dotazioni:

a) per la residenza (Gf1): almeno 1 posto auto per ciascun alloggio di SL fino a mq 60 e 2 posti auto per alloggi di SL più estesa;

b) per SL > 250 mq con destinazione ad attività terziarie del gruppo funzionale Gf3, per SL > 250 mq con destinazione a pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago del gruppo funzionale Gf4, e ad attività commerciali del gruppo Gf5 ad eccezione di Gf5.1, ~~realizzata tramite ampliamenti di fabbricati esistenti:~~ posti macchina (stalli e superfici necessarie per l'accesso e la manovra) per una superficie pari al 30% della SL.

Si intende per “posto macchina” di cui alla lett a) la superficie ~~di almeno m 5 x 2,50~~ dedicata allo stazionamento del veicolo, al netto delle pareti divisorie e perimetrali e degli spazi di accesso e manovra. Per detti posti macchina dovrà essere documentata l'adeguatezza e la funzionalità degli spazi di accesso e di manovra.

- **per la progettazione delle aree a parcheggio, sia per la destinazione di cui alla lett. a) che per quelle di cui alla lett. b,) va fatto riferimento all'art. 68 del R.E.**

Testo vigente	Testo variato
<p><i>6.3 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, per le destinazioni d'uso di seguito indicate si prescrive altresì la verifica che le superfici per parcheggi privati di pertinenza garantiscano le seguenti dotazioni:</i></p> <p><i>a) per la residenza (Gf1): almeno 1 posto auto per ciascun alloggio di SL fino a mq 60 e 2 posti auto per alloggi di SL più estesa;</i></p> <p><i>b) per SL > 250 mq con destinazione ad attività terziarie del gruppo funzionale Gf3, per SL > 250 mq con destinazione a pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago del gruppo funzionale Gf4, e ad attività commerciali del gruppo Gf5 ad eccezione di Gf5.1, realizzata tramite ampliamenti di fabbricati esistenti: posti macchina (stalli e superfici necessarie per l'accesso e la manovra) per una superficie pari al 30% della SL.</i></p> <p><i>Si intende per “posto macchina” una superficie di almeno m 5 x 2,50 dedicata allo stazionamento del veicolo, al netto delle pareti divisorie e perimetrali e degli spazi di accesso e manovra. Per detti posti macchina dovrà essere documentata l'adeguatezza e la funzionalità degli spazi di accesso e di manovra.</i></p>	<p><i>6.3 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, per le destinazioni d'uso di seguito indicate si prescrive altresì la verifica che le superfici per parcheggi privati di pertinenza garantiscano le seguenti dotazioni:</i></p> <p><i>a) per la residenza (Gf1): almeno 1 posto auto per ciascun alloggio di SL fino a mq 60 e 2 posti auto per alloggi di SL più estesa;</i></p> <p><i>b) per SL > 250 mq con destinazione ad attività terziarie del gruppo funzionale Gf3, per SL > 250 mq con destinazione a pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago del gruppo funzionale Gf4, e ad attività commerciali del gruppo Gf5 ad eccezione di Gf5.1: posti macchina (stalli e superfici necessarie per l'accesso e la manovra) per una superficie pari al 30% della SL.</i></p> <p><i>Si intende per “posto macchina” di cui alla lett a) la superficie dedicata allo stazionamento del veicolo, al netto delle pareti divisorie e perimetrali e degli spazi di accesso e manovra. Per detti posti macchina dovrà essere documentata l'adeguatezza e la funzionalità degli spazi di accesso e di manovra.</i></p> <p><i>Per la progettazione delle aree a parcheggio, sia per la destinazione di cui alla lett. a) che per quelle di cui alla lett. b,) va fatto riferimento all'art. 68 del R.E.</i></p>



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

- **n. 2)**

L'art. 6 “**Parcheggi privati**” delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 6.5** dispone che:
6.5 Fatte salve le più specifiche disposizioni dettate per le attività commerciali, nel caso di ristrutturazioni di fabbricati o di attività esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di assolvere l'obbligo sopra enunciato, gli interventi saranno assentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi, in analogia a quanto disposto all'art. 64, comma 3, della LR 12/2005 per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. Per i nuovi alloggi realizzati tramite interventi di ampliamento, ristrutturazione o cambio d'uso è comunque prescritto il reperimento di un posto auto per ciascun nuovo alloggio. Per il secondo posto auto da reperire per gli alloggi di maggiore dimensione, come prescritto al precedente comma 6.3 del presente articolo, potrà essere applicata la modalità indicata al paragrafo precedente. In questi casi la superficie convenzionale dei parcheggi è definita in mq. 12,5 per posto auto.

Quesito: “Nell'articolo, al primo capoverso, si prevede la possibilità di “monetizzazione” dei parcheggi privati nel caso di ristrutturazioni di fabbricati o di attività esistenti, fatte salve le più specifiche disposizioni dettate per le attività commerciali.

Necessita chiarire entro quali limiti si possa monetizzare il parcheggio privato, nonché esplicitare cosa si intende per “impossibilità di assolvere l'obbligo”.

Interpretazione autentica:

La norma è rivolta a favorire la permanenza e il nuovo insediamento di attività commerciali, in particolare di quelle di vicinato, per le quali è escluso l'obbligo dell'adeguamento della dotazione di parcheggi pertinenziali. Per le attività di maggiore dimensione vale quanto disposto all'art. 6.3.b, ma considerando che anche tali attività hanno un ruolo importante nel garantire la vitalità dello spazio pubblico, al fine di favorirne l'insediamento si è introdotta la possibilità di “monetizzare” la dotazione di parcheggi pertinenziali nel caso in cui fosse effettivamente impossibile reperirli in prossimità dell'esercizio commerciale.

- **n. 3)**

L'art. 8 “**Salvaguardia delle procedure urbanistiche ed edilizie attivate**” delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 8.1** dispone che:

“8.1 Salvaguardia dei Piani Attuativi vigenti e adottati.

In tutte le aree ricomprese nel perimetro di Piani Attuativi adottati o approvati alla data di adozione delle presenti norme, anche se non specificamente individuate nelle tavole del Piano delle Regole, continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti in sede di Piano Attuativo e nella relativa convenzione, per tutto il periodo di validità della stessa.”

Quesito: “Non è chiaro, nel caso di piani attuativi adottati o approvati alla data di adozione del PGT, se, fermo restando che continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti nel piano attuativo e nella relativa convenzione, se debbano applicarsi anche le sopraggiunte normative delle NTA che non vanno in contrasto con i parametri e prescrizioni del piano. In particolare, se debba applicarsi l'art. 6.3 delle vigenti NTA contenente la prescrizione di una ulteriore verifica di dotazione di superfici a parcheggio.

Interpretazione autentica: Le condizioni per l'attuazione degli interventi all'interno dei comparti di piano attuativo, dotati di convenzione vigente, sono quelle disposte dalla convenzione stessa e non possono essere aggiornate da successive varianti dello strumento generale.

Per quanto non disciplinato dalla convenzione e dalle NTA del Piano attuativo va fatto riferimento alle norme del Piano urbanistico generale vigente al momento dell'approvazione del Piano Attuativo.”

- **n. 4)**

L'art. 8 “**Salvaguardia delle procedure urbanistiche ed edilizie attivate**” delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 8.3** dispone che:

“8.3 Piani Attuativi vigenti parzialmente o totalmente inattuati



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

Nelle aree ricomprese nel perimetro di Piani Attuativi approvati e con convenzione sottoscritta alla data di adozione della presente normativa, attuati solo in parte e poi decaduti dovrà essere prodotto un atto ricognitivo degli obblighi assolti, della capacità edificatoria già sfruttata e di quella residua prevista dalla convenzione. A seguito dell'atto ricognitivo, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di realizzare la residua capacità edificatoria alle condizioni fissate nel piano attuativo decaduto e nella relativa convenzione e sarà autorizzata con permesso di costruire convenzionato. Per i piani attuativi totalmente inattuati alla scadenza della convenzione la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un nuovo piano attuativo da adottare in variante al Piano delle Regole."

Quesito:

- Il titolo fa riferimento a "*Piani Attuativi vigenti*" ma risulta evidentemente relativo solo a piani attuativi decaduti"
- Nell'articolo si prevede che, a seguito dell'atto ricognitivo, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di realizzare la residua capacità edificatoria alle condizioni fissate nel piano attuativo decaduto e nella relativa convenzione. Non è chiaro se le condizioni fissate nel piano, siano relative alla sola capacità edificatoria o a tutte le opere previste nel piano. In pratica se l'Amministrazione, nel rivalutare l'interesse pubblico da perseguire, possa optare per l'esecuzione di opere di urbanizzazione diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel piano stesso, ovviamente sempre funzionali all'ambito di interesse.

Interpretazione autentica:

- "Il termine "vigente" nel titolo del comma 3 è evidentemente un refuso poiché il testo del comma stesso si riferisce esclusivamente ai piani attuativi decaduti e va pertanto eliminato.
- In linea generale il comma in questione è rivolto a consentire il completamento dell'edificazione dei comparti di piano attuativo anche successivamente alla decadenza della convenzione del piano stesso. Gli accordi convenzionali possono certamente essere variati per rispondere meglio alle nuove aspettative del Comune, restando ferma la "capacità edificatoria assegnata al piano da realizzarsi alle condizioni fissate nel piano decaduto".

Testo comparato:

"8.3 Piani Attuativi ~~vigenti~~ parzialmente o totalmente inattuati

Testo vigente	Testo variato
<i>"8.3 Piani Attuativi <u>vigenti</u> parzialmente o totalmente inattuati</i>	<i>"8.3 Piani Attuativi parzialmente o totalmente inattuati</i>

- **n. 5)**

L'art. 8 "**Salvaguardia delle procedure urbanistiche ed edilizie attivate**" delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 8.4** dispone che:

"8.4 Piani Attuativi eseguiti

Per i piani attuativi interamente eseguiti, alle superfici fondiari si applicano le disposizioni (capacità edificatoria, rapporto di copertura, altezze e distanze) stabilite dalla convenzione del piano attuativo esaurito."

Quesito: "Si richiamano le osservazioni espresse per l'art. 8.1.

Interpretazione autentica: La norma stabilisce che per i piani attuativi interamente eseguiti si continuano ad applicare le disposizioni contenute nella convenzione che ne ha regolato l'attuazione almeno finché, con una



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

nuova variante del Piano delle Regole, le relative superfici fondiarie non vengano assimilate alle altre aree a disciplina ordinaria.

• **n. 6)**

L'art. 12 **“Fasce di rispetto”** delle N.T.A. del Piano delle regole, al comma 12.4 dispone che:

“12.4 Per gli interventi sugli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si applicano le disposizioni contenute all'art. 338 del testo unico delle Leggi Sanitarie (RD 1265/1934)”

Quesito: Posto che la normativa in oggetto prevede la possibilità di intervenire anche con la ristrutturazione edilizia non è chiaro se sia consentita anche la demolizione e ricostruzione, secondo la nuova definizione di “ristrutturazione” data dall'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01.

Interpretazione autentica: Va applicata la definizione di “ristrutturazione” così come definita dalla normativa edilizia vigente al momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo; in base al testo dell'art. 3 del DPR 380/2001 nella categoria di ristrutturazione “...sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche ,...”.

• **n. 7)**

L'art. 27 **“Monetizzazioni delle aree per servizi pubblici”** delle N.T.A. del Piano delle regole, al secondo capoverso prevede:

“Quando il Piano Attuativo o il permesso di costruire convenzionato hanno ad oggetto la realizzazione di medie strutture di vendita (Gf5.3, Gf5.4) o di pubblici esercizi di grande dimensione e di locali di intrattenimento e svago (Gf4.2, Gf4.3) il fabbisogno di parcheggi pubblici, di cui al precedente art. 25, dovrà essere interamente soddisfatto individuando e mettendo a disposizione le aree necessarie anche all'esterno del comparto.”

Quesito: “nel capoverso, sebbene ci si riferisca in maniera inequivocabile ai locali di intrattenimento e svago **GF4.4** con S.L. > mq 250 (PE4), viene riportata la sigla **Gf4.3**”

Rettifica: Si tratta di un evidente errore materiale e pertanto si rettifica il **Gf4.3 in GF4.4**

per cui l'art. 27 **“Monetizzazioni delle aree per servizi pubblici”** delle N.T.A. del Piano delle regole è così modificato:

Testo comparato:

*“Quando il Piano Attuativo o il permesso di costruire convenzionato hanno ad oggetto la realizzazione di medie strutture di vendita (Gf5.3, Gf5.4) o di pubblici esercizi di grande dimensione e di locali di intrattenimento e svago (Gf4.2, ~~Gf4.3~~ **Gf4.4**) il fabbisogno di parcheggi pubblici, di cui al precedente art. 25, dovrà essere interamente soddisfatto individuando e mettendo a disposizione le aree necessarie anche all'esterno del comparto.”*

Testo vigente	Testo in variante
<i>“Quando il Piano Attuativo o il permesso di costruire convenzionato hanno ad oggetto la realizzazione di medie strutture di vendita (Gf5.3, Gf5.4) o di pubblici esercizi di grande dimensione e di locali di intrattenimento e svago (Gf4.2, Gf4.3) il fabbisogno di parcheggi pubblici, di cui al precedente art. 25, dovrà</i>	<i>“Quando il Piano Attuativo o il permesso di costruire convenzionato hanno ad oggetto la realizzazione di medie strutture di vendita (Gf5.3, Gf5.4) o di pubblici esercizi di grande dimensione e di locali di intrattenimento e svago (Gf4.2, Gf4.4) il fabbisogno di parcheggi pubblici, di cui al precedente art. 25, dovrà</i>



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

essere interamente soddisfatto individuando e mettendo a disposizione le aree necessarie anche all'esterno del comparto."

essere interamente soddisfatto individuando e mettendo a disposizione le aree necessarie anche all'esterno del comparto."

- **n. 8)**

L'art. 32 "**Disposizioni generali per le aree del tessuto urbano consolidato**" delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 32.2** dispone:

32.2 "Trasferimento di volumetria

"E' consentito il trasferimento dell'edificabilità di pertinenza di un'area su altra area adiacente....."

Quesito: "Non è puntualizzato cosa debba intendersi per "adiacente".

Interpretazione autentica: per "adiacente" deve intendersi "confinante".

- **n. 9)**

L'art. 35 "**Aree D- Aree del tessuto urbano consolidato a vocazione produttive e commerciale**" delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 35.2.1** dispone

35.2 *Aree D1 per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi*

35.2.1 *Destinazioni d'uso*

*La destinazione d'uso principale è l'attività di produzione di beni di tipo industriale o artigianale (Gruppo funzionale Gf2). * È complementare l'attività del Gruppo funzionale Gf3 (Attività terziaria di produzione di servizi). * È esclusa la funzione residenziale (Gruppo funzionale Gf1). * Le attività di commercio al dettaglio (Gruppo funzionale Gf5), sono compatibili alle condizioni di cui al Capo II del presente Titolo. La destinazione d'uso residenziale è esclusa con l'eccezione della residenza di servizio, la cui realizzazione deve avvenire contestualmente o successivamente a quella delle superfici destinate all'attività produttiva, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4.4. Ogni progetto di nuovo insediamento produttivo o di ampliamento di insediamenti esistenti o di modifica delle destinazioni d'uso originariamente autorizzate deve essere accompagnato da una chiara identificazione delle SL destinate rispettivamente: * a produzione di beni materiali di tipo industriale o artigianale (Gruppo funzionale Gf2); * a uffici o altre attività terziarie (Gruppo funzionale Gf3, Attività terziarie di produzione di servizi, e Gruppo funzionale Gf4, Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago); * Gf5 attività commerciali"*

Quesito: All'ultimo capoverso si prevede anche la destinazione Gf4 "Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago" che invece non è citata al primo capoverso.

Interpretazione autentica: Si conferma la destinazione Gf4 "Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago" nelle zone D1, come anche riportato nel prospetto riepilogativo di cui all'art. 41.1 "Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago"

- **n. 10)**

L'art. 35 "**Aree D- Aree del tessuto urbano consolidato a vocazione produttive e commerciale**" delle N.T.A. del Piano delle regole, al **comma 35.2.2** prevede come titolo:

"35.2.2 *Prescrizioni particolari per le attività di produzione manifatturiera*"

Quesito: "Nel titolo dell'articolo il riferimento alle attività di produzione manifatturiera" genera confusione in quanto non riferibile a nessuna delle specifiche destinazioni comprese nel gruppo funzionale Gf2.



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Urbanistica

Interpretazione autentica: Il riferimento per la “attività manifatturiera” è la classe “Gf 2” delle destinazioni d’uso di cui all’art.4.4, come chiaramente desumibile dalla lettura del primo capoverso dell’articolo citato.

• **n. 11)**

L’art. 44 “**Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole**” delle N.T.A. del Piano delle regole, prevede al secondo capoverso:

“.....E’ inoltre consentito il subentro di attività economiche nei fabbricati occupati da attività presenti alla data di adozione del presente Piano delle Regole”.

Quesito: “Non è chiaro cosa debba intendersi per “subentro di attività economiche”

Interpretazione autentica: Per subentro deve intendersi il trasferimento della titolarità della stessa attività da un soggetto ad un altro, nonché il subentro di attività diverse, purché compatibili con le destinazioni prevalenti del tessuto circostante e migliorative riguardo agli aspetti di natura ambientale”

PROPOSTA:

Pertanto, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e consentire agli uffici, ai professionisti esterni, nonché ai cittadini ed Enti che necessitano di comprendere correttamente le norme e di applicarle senza incertezze, si

PROPONE

al Consiglio Comunale di approvare, in conformità a quanto espresso dagli arch. M.D. Engel e G. Graj quali redattori del P.G.T. vigente, le predette interpretazioni autentiche e rettifiche degli articoli sopraccitati delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano delle Regole del vigente P.G.T.:
art. 6 comma 6.3 - art. 6 comma 6.5- art 8 comma 8.1 - art 8 comma 8.3 - art 8 comma 8.4 – art 12 comma 12.4 – art. 27 – art. 32 comma 32.2 - art. 35 comma 35.2.1 - art. 35 comma 35.2.2 – art. 44 .

Lissone, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch. Salvatore Di Sarno Giusto)
**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**